

STATUTO

CANTIERI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA GIOVANNI
MINZONI 36

Numero REA: CS - 190349

Codice fiscale: 02793860780

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" N. 26967 della Raccolta	
	S T A T U T O	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "Cantieri	
	società cooperativa sociale".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Cosenza all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	1.3 L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative, ovvero di	
	trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato sub 1.2; spetta invece ai soci decidere	
	l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra	
	indicato sub 1.2.	
	Art. 2 (Durata)	
	2.1 La durata della società è fissata a tempo indeterminato.	
	Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi	
	con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del	
	presente statuto, con un preavviso di almeno 360 giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate	
	nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed	
	all'integrazione sociale e lavorativa di persone	
	svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della	
	legge n. 381/1991.	
	3.3 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al	
	miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali,	
	professionali, tramite l'esercizio in forma associata	
	dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	3.4 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono	
	stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel	
	rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	

	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.5 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così	
	come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e	
	gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	
	a) organizzare e gestire servizi alle imprese, in particolare	
	realizzare iniziative nel campo della comunicazione aziendale;	
	b) svolgere servizi promozionali per le aziende quali	
	volantinaggio, affissione, trasporti etc.;	
	c) lo studio e la realizzazione di benefit aziendali;	
	d) la realizzazione di iniziative di Fund raising per conto	
	di enti non profit;	
	e) la commercializzazione di servizi e beni prodotti o	
	realizzati da altre aziende;	
	f) la gestione diretta di iniziative imprenditoriali nel	
	campo commerciale, agricolo, artigianale, industriale e di	
	servizi finalizzati in parte o totalmente a favorire	
	l'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate;	
	g) servizi alle persone ed alle famiglie;	
	h) servizi di segretariato sociale e disbrigo pratiche per	
	conto terzi;	
	i) servizi di custodia, vigilanza, portierato, accoglienza	
	pubblico, smistamento postale, ausiliario esterno etc. presso	

	enti pubblici e /o privati;	
	j) servizi presso strutture ospedaliere pubbliche e/o private	
	(accoglienza dell'utenza, accompagnamento presso gli	
	ambulatori, archiviazione, catalogazione documentazione	
	clinica e amministrativa, fotocopie; trasporto e stoccaggio	
	materiale economale e di farmacia; collaborazione nelle	
	attività logistiche, di fatica e di supporto ad altre figure	
	professionali, etc..)	
	k) la gestione di proprietà, attività e servizi pubblici, di	
	parcheggi, anche attraverso imprese partecipate;	
	l) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose su	
	strada, con o senza autista, in forma singola o collettiva;	
	m) la gestione di servizi di trasporto ed accompagnamento di	
	alunni con scuolabus o autobus;	
	n) gestire i servizi comuni dell'amministrazione degli	
	stabili e assumere il compito di stazione appaltante;	
	o) la distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli	
	indigenti;	
	p) organizzare e gestire centri di editoria elettronica e	
	stampa informatizzata, centri di fotocomposizione e	
	fotoincisione;	
	q) svolgere attività editoriali, tipografiche, litografiche e	
	di copisteria;	
	r) organizzare e gestire studi tecnici per la grafica	
	pubblicitaria ed il video-montaggio;	

	s) produzione realizzazione di riprese audio e video,	
	realizzazione, montaggio e commercializzazione di filmati	
	audio e video;	
	t) progettazione, ideazione e realizzazione di campagne di	
	comunicazione, anche multimediale, on-line ed off-line di,	
	marketing e di pubblicità; progettazione, ideazione e	
	realizzazione di campagne di comunicazione sociale on-line ed	
	off-line;	
	u) il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti	
	a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni	
	culturali e ambientali;	
	v) organizzare e gestire attività di progettazione,	
	consulenza, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e	
	privato;	
	w) organizzare e gestire attività di pulizia e manutenzione	
	delle strade, di promozione e tutela ambientale, di	
	protezione civile;	
	x) esercitare attività di pulizie generali e speciali, civili	
	ed industriali, ospedaliere o per industrie alimentari,	
	rifacimento letti, pulizia camerate, dormitori ed alloggi	
	collettivi, pulizia e riordino mensa;	
	y) organizzare e gestire attività di disinfezione,	
	disinfestazione, derattizzazione;	
	z) attività di raccolta differenziata;	
	aa) organizzare e gestire servizi di pronto intervento per la	

	persona, la famiglia, la casa, il condominio, le aziende	
	pubbliche e private;	
	bb) organizzare e gestire in proprio o per conto terzi	
	strutture alberghiere, villaggi turistici, case di	
	spiritualità, foresterie e strutture ricettive in genere;	
	cc) organizzare e gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o per conto terzi bar, ristoranti, aziende agricole	
	ed agrituristiche;	
	dd) svolgere attività di conservazione, trasformazione e	
	commercializzazione di prodotti agricoli;	
	ee) organizzare e gestire palestre sportive, centri fitness	
	ed impianti sportivi in genere;	
	ff) promuovere, organizzare e gestire manifestazioni	
	espositive, fieristiche e congressuali, rivolte al sostegno	
	delle attività produttive, culturali e dell'economia sociale;	
	gg) organizzazione e gestione di concerti musicali, culturali	
	ed espositivi;	
	hh) svolgere attività di servizi, produzione, formazione e	
	consulenza nel campo informatico, nonché organizzare e	
	gestire punti di utilizzo di attrezzature informatiche e	
	telematiche;	
	ii) svolgere attività di produzione artigianale ed	
	industriale;	
	jj) svolgere attività commerciali relative a quanto prodotto	
	dalla cooperativa o provenienti da forniture di terzi;	

	kk) promuovere, organizzare e gestire agenzie per le	
	informazioni ai giovani disoccupati, inerenti alle	
	opportunità di lavoro nel settore pubblico e privato, le	
	opportunità di formazione e lavoro, il sistema delle	
	professioni autonome e le loro norme, i canali di accesso e	
	reperimento di risorse per l'avvio di lavoro autonomo singolo	
	e associato, i servizi e la legislazione sul lavoro, il	
	quadro delle occasioni formative;	
	ll) svolgere attività di formazione e di orientamento	
	scolastico e professionale;	
	mm) organizzare e gestire in forme collaborative o	
	convenzionate con enti pubblici e privati, corsi di	
	formazione e di aggiornamento, stage aziendali;	
	nn) svolgere attività di tutela del lavoro, ponendo	
	attenzione alle condizioni di marginalità e di sfruttamento e	
	anche ad alcune novità esistenti nel rapporto giovani-mercato	
	del lavoro-sistema produttivo che l'attuale fase economica e	
	sociale ci offre;	
	oo) promuovere, definire e gestire iniziative tese a fare	
	conoscere e a modificare le condizioni di lavoro:	
	mantenimento della occupazione, salario contrattuale,	
	coperture previdenziali, salute ambientale, rispetto degli	
	orari, riconoscimento della professionalità;	
	pp) svolgere attività di consulenza alla creazione di	
	imprese, consulenza all'avvio attraverso informazioni	

	specifiche, consulenza informativo-imprenditoriale mediante	
	corsi mirati, consulenza per facilitazioni logistiche ed	
	operative, consulenza per aiuti finanziari alla costituzione	
	di imprese private o cooperative, consulenza per operazioni	
	varie;	
	qq) promuovere, coordinare e gestire attività di studio e di	
	ricerca socio-economica; attività di raccolta, elaborazione e	
	studio di dati economici ed ambientali; attività di	
	sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni,	
	dibattiti, interviste, e pubblicazioni anche periodiche	
	destinati alla diffusione;	
	rr) partecipare, in qualità di soci, in altre cooperative	
	sociali, coadiuvandone le attività e fornendo i finanziamenti	
	necessari per lo sviluppo delle cooperative stesse;	
	ss) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o	
	comunque accessorie alla attività sociale;	
	tt) costituire ed essere socia di società per azioni ed a	
	responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali della cooperativa;	
	uu) dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	vv) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e	

	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;	
	ww) curare iniziative sociali, culturali, professionali,	
	mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di	
	apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti	
	idonei;	
	xx) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi	
	sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere le	
	operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie ed utili alla	
	realizzazione degli stessi.	
	Per il raggiungimento dei suoi fini, la società potrà	
	stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, chiedere	
	od accettare contributi per gestire attività e servizi	
	inerenti gli scopi sociali, accettare finanziamenti e	
	contrarre mutui anche con garanzie ipotecarie, e potrà in	
	generale compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari,	
	finanziarie e commerciali ritenute opportune o necessarie per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale.	
	La società potrà inoltre effettuare prestiti ai soci e ai	
	propri dipendenti alle condizioni previste da uno specifico	
	regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed	
	approvato dall'assemblea.	
	4.2 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	

	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	a) i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18°	

	anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri	
	attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possano	
	partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale,	
	prestando la loro attività lavorativa	
	b) le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma	
	della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di	
	tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo;	
	c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza	
	attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa,	
	ai sensi dell'art. 10 legge n. 381/1991.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge	
	n. 142/2001, sono coloro che stabiliscono con la propria	
	adesione alla Cooperativa, o anche successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le	

	persone giuridiche, pubbliche o private.	
	5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti	
	previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori	
	(anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio	
	di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	

	6.4 La delibera di ammissione del consiglio di	
	amministrazione, in conformità con quanto previsto da	
	apposito regolamento, stabilisce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	c) il numero di quote che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	6.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 28, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	6.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati	
	in Assemblea.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del	
	codice civile.	

	6.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	6.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	
	14.1 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari.	
	6.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente	
	alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	

	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo	
	amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della	
	domanda, notificare all'interessato la deliberazione di	
	esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra	
	elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti	
	dal precedente art. 5.	
	7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda	
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	

	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)	
	8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote del valore nominale di Euro 103,00	
	(centotre).	
	8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero	
	minimo di quote pari a una.	
	8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge.	
	Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere	
	sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute	
	con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori	
	con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.	

	7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo,	
	la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Art. 10 (Obblighi del socio)	
	10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	1. del capitale sottoscritto;	
	2. della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	3. dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	

	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui	
	all'art. 6, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali	
	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in	
	cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire	
	contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle	
	che perseguono identici scopi sociali ed esplichino una	
	attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di	

	terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente	
	punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle	
	caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro	
	instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di	
	prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità	
	di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 (Diritti dei soci)	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno	
	diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla	
	consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi	
	all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo	
	amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della	
	consultazione entro trenta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di	
	lavoro della società, con modalità e durata tali da non	
	arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	

	obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 (Perdita della qualità di socio)	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni	
	dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che	
	lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio	
	recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso	
	da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni	
	dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già	
	esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni,	

	la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è	
	deliberato lo scioglimento della società.	
	13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimino il recesso.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	13.6 Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	

	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	e) che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	f) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista	
	autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	h) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	

	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si	
	trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono	
	particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può	
	derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	i) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	j) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od	
	eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	k) che danneggi moralmente o materialmente la società o	
	fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	l) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	m) che, senza giustificato motivo, non partecipi per due	
	volte consecutive all'assemblea dei soci.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	

	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione)	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli	
	27.4 lett. c) e 28, la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito	
	del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli	
	articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione,	
	unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in	
	più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 16 (Morte del socio)	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della	

	quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1,	
	lettere b), c), d) e), g), j), k) e l) oltre al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso	
	della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della	

	prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 (Requisiti)	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere	
	ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	

	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda	
	contenente:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) indicazione della propria attività di lavoro;	
	c) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	d) numero delle quote che intendono sottoscrivere,	
	e) precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a	
	titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	
	il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 (Obblighi)	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro	
	sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed	
	agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto	
	dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi	

	momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con	
	la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed	
	esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i	
	soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 (Soci sovventori)	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 22 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 103,00	
	ciascuna.	
	Art. 23 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	23.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	

	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	23.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	23.3 Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 24 (Deliberazione di emissione)	
	24.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	24.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	

	compresi i destinatari delle quote che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla	
	decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti	
	attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	24.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	24.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 25 (Recesso dei soci sovventori)	
	25.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice	
	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	

	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	25.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	25.3. In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di	
	recesso del socio sovventore, la liquidazione delle quote ha	
	luogo sulla base del loro valore nominale, più la eventuale	
	quote parte di riserve, anche da sovrapprezzo	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 (Elementi costitutivi)	
	26.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai	
	soci volontari;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	27.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	

	e/o prevista per legge.	
	26.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la	
	cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	26.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera	
	c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio)	
	27.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo	
	amministrativo provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	27.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli	
	Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	27.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	

	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei	
	requisiti mutualistici.	
	27.5 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico	
	a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà	
	essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di	
	gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né	
	al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n.	
	142/2001 e successive modificazioni).	
	28.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del	
	bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	

	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 29 (Decisioni dei soci)	
	29.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge e dalle presenti norme per il	
	funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	29.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	29.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 30	
	Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	assembleare)	
	30.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo	
	amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo,	
	purché nell'ambito del territorio italiano.	
	30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto	
	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	In aggiunta oppure in alternativa l'avviso di convocazione è	
	esposto nei locali della sede sociale almeno quindici giorni	
	prima di quello stabilito per l'assemblea. In caso di	
	convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi	
	similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio e che	

	risultino dal libro dei soci.	
	30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il	
	giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco	
	delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà	
	essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione	
	per il caso in cui nella adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risultasse legalmente	
	costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori	
	convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in	
	cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il	
	quorum costitutivo necessario.	
	30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione	
	Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)	
	31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più	
	uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	

	aventi diritto al voto.	
	31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e	
	sulla fusione della società oppure sul trasferimento della	
	sede sociale anche in altre località del territorio dello	
	Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le	
	deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51%	
	dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	32.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà	
	normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa	
	deliberazione dell'Assemblea.	
	Art. 33 (Voto)	
	33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2	
	33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.	
	5.4, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in	
	relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro	
	membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito	
	regolamento.	

	33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che	
	non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare	
	più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il	
	nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 35 (Amministrazione)	
	35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta	
	da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	

	35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro	
	numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti	
	il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica	
	per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri	
	per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	alla decisione dei soci dalla legge.	
	36.2 Gli Amministratori possono delegare in parte o in tutto	
	le proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	

	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, potranno istituire appositi comitati	
	scientifici, determinandone, con apposita delibera,	
	l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)	
	37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un	
	consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso,	
	salvo quanto previsto nel successivo art. 38, sono adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo	
	stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del	
	presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in	
	una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti	
	i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	

	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento	
	oggetto della consultazione e quanto necessario per	
	assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da	
	trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi	
	ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza	
	collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita	
	proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione	
	resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	referimento all'argomento oggetto della decisione, del quale	
	il consigliere consenziente dichiara di essere	
	sufficientemente informato. I consensi possono essere	
	trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto consenso.	
	37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può	
	essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi	
	compresi il telefax e la posta elettronica.	
	37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)	
	38.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	

	capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero	
	quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in	
	carica, ovvero quando il presidente lo ritenga opportuno,	
	ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di	
	amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione	
	collegiale.	
	38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene	
	convocato e quindi chiamato a formare le proprie	
	deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per	
	esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima	
	dell'adunanza.	
	38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	

	soci per la sostituzione dei mancanti.	
	39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla	
	decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio	
	di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	
	dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato	
	esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad ciascuno di essi.	
	Art. 41 (Rappresentanza)	
	41.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano	
	nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare	

	conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti	
	bancari e/o presso istituti finanziari.	
	41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	TITOLO IX	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	42.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo	
	2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del	
	collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo	
	contabile.	
	42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio	
	sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci che approva il bilancio	

	relativo al terzo esercizio della carica; essi sono	
	rieleggibili.	
	Art. 43 (Compiti)	
	43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo	
	contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso	
	inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto	
	costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della	
	società e sul suo concreto funzionamento.	
	Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)	
	44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è	
	obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile,	
	con decisione dei soci può essere nominato un collegio	
	sindacale, composto di tre membri effettivi e di due	
	supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o	
	del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non	
	contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui	
	agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 45 (Scioglimento anticipato)	
	45.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	46.2. I soci sovventori hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale per l'intero valore nominale più	
	l'eventuale quota parte di riserve, anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO XI	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. 50.2 Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 48 (Divieti)	
	48.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) non potrà distribuire dividendi;	

	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto dall'art.	
	2514 comma lett. a);	
	c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 49 (Rinvio)	
	49.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	"Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione	
	Agenzia delle Entrate Ufficio di Cosenza n. 58574 del	
	14.07.2003"	